

CIRCOLARE 05/2021 – MAGGIO

DECRETO SOSTEGNI – BIS – I PUNTI PIÙ IMPORTANTI

Il 25 maggio 2021 è stato pubblicato il nuovo decreto "Sostegni-bis". Questa circolare delinea brevemente i punti più importanti:

INFORMAZIONI GENERALI:

| | |
|--|--|
| | <p>Il nuovo decreto prevede altri contributi a fondo perduto dei quali discuteremo più in dettaglio qui di seguito.</p> |
| <p>Contributi a fondo perduto per le aziende che hanno già beneficiato del contributo previsto dal decreto "Sostegni"</p> | <p>Le aziende che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto ai sensi del decreto Sostegni 41/2021 riceveranno in automatico il nuovo contributo per un pari importo.</p> <p>In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo risultante dal confronto tra il fatturato medio mensile del periodo 01.04.2020 - 31.03.2021 e lo stesso periodo dell'anno precedente. La riduzione del fatturato deve essere almeno del 30%.</p> <p>Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto dal decreto "Sostegni" si applicano le seguenti percentuali di calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 60% per le imprese con un fatturato non superiore a 100.000 euro;b) 50% per le imprese con un fatturato superiore a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;c) 40% per le imprese con un fatturato superiore a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;d) 30% per le imprese con un fatturato superiore a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;e) 20% per le imprese con un fatturato o superiore a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro. <p>Se il contributo calcolato con il sopraelencato metodo è superiore al contributo già ricevuto, verrà accreditata anche la differenza da richiedere con apposita istanza.</p> |
| | |

| | |
|--|---|
| <p>Contributi a fondo perduto per le aziende che non hanno beneficiato del contributo previsto dal decreto "Sostegni"</p> | <p>Anche le aziende che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del decreto "Sostegni" hanno la possibilità di richiedere un nuovo contributo. Per il calcolo si utilizza la diminuzione del fatturato. Le vendite medie mensili per il periodo 01.04.2020 - 31.03.2021 e lo stesso periodo dell'anno precedente vengono confrontate. La riduzione del fatturato deve essere almeno del 30%.</p> <p>Per i soggetti che non hanno avuto diritto al contributo previsto dal decreto "Sostegni" sono da applicare ai fini del calcolo le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 90% per le imprese con un fatturato non superiore a 100.000 euro; b) 70% per le imprese con un fatturato superiore a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; c) 50% per le imprese con un fatturato superiore a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro; d) 40% per le imprese con un fatturato superiore a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro; e) 30% per le imprese con un fatturato superiore a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro. |
| <p>Contributo a fondo perduto per coloro che hanno avuto un peggioramento del risultato economico dell'esercizio</p> | <p>È previsto anche un ulteriore contributo, che si concentrerà sul peggioramento del risultato economico delle aziende invece che sul fatturato. Il contributo sarà assegnato in base al peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto al 2019 e terrà conto dei contributi e degli aiuti già ricevuti nel 2020 e nel 2021.</p> <p>I dettagli devono essere ancora pubblicati.</p> |
| <p>Proroga per il credito d'imposta locazioni</p> | <p>Per le strutture ricettive, il bonus per gli affitti pagati sarà esteso fino al 31.07.2021.</p> <p>Per le altre aziende, la proroga del bonus d'affitto per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 è prevista se nel periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021 e lo stesso periodo dell'anno precedente la diminuzione media del fatturato mensile è almeno del 30%.</p> |
| <p>Note di credito Iva e procedure concorsuali</p> | <p>Viene prevista la modifica dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l'emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale)</p> |
| <p>Proroga del periodo di sospensione della riscossione</p> | <p>Il termine di pagamento per le cartelle di pagamento viene esteso fino al 30.06.2021.</p> |

PAGHE

| | |
|--|---|
| Estensione del divieto di licenziamento | Il decreto non prevede una proroga selettiva del divieto di licenziamento ma ne conferma il divieto, per le aziende che decidono di utilizzare la cassa integrazione per i loro dipendenti dal 1° luglio. In questo caso, il licenziamento, non è possibile fino al 31 dicembre 2021. |
|--|---|

Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni.

Distinti saluti
- Dott. Corrado Picchetti -

